



Comune di Rixxiconi

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ORDINANZA SINDACALE

n. 152 del 06/05/2021

Oggetto: OBBLIGO PULIZIA DELLE DEIEZIONI CANINE E CONDUZIONE DEI CANI AL GUINZAGLIO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il proprietario o, comunque, chi si occupa della conduzione di un cane, è responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dallo stesso.

CONSIDERATO CHE

- il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, ecc) a causa dell'incuria di proprietari o conduttori di cani, viene spesso insudiciato dalle deiezioni canine, che provocano notevole disagio e rischio igienico-sanitario per la salute pubblica, in particolare per i bambini, per i non vedenti e anziani, oltre a causare degrado nel territorio comunale;
- il verificarsi di casi di conduzione di cani in modalità "libera" cioè senza l'utilizzo del guinzaglio o, peggio ancora, casi di cani di proprietà lasciati liberi di circolare in luoghi pubblici in assenza del padrone o conduttore, il che può potenzialmente arrecare rischi per l'incolumità degli altri Cittadini oltre che incidere sull'igiene pubblica a causa delle deiezioni prodotte dai medesimi animali;

RITENUTO

- opportuno provvedere affinché i proprietari dei cani o le persone che si occupano della loro conduzione siano attrezzate di appositi strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni solide canine, nonché altresì munite di bottiglietta d'acqua per il lavaggio immediato delle deiezioni liquide canine;
- necessario che, in qualsiasi luogo pubblico o di pubblico accesso, i cani debbano necessariamente essere condotti esclusivamente al guinzaglio al fine di scongiurare qualsiasi rischio a cagione della pubblica incolumità;
- altresì necessario vietare che i cani di proprietà vengano lasciati liberi di circolare in luoghi pubblici in assenza dei loro padroni o conduttori.

VISTA la Legge n. 689/1981.

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 6-bis del DL n. 92/2008 convertito in Legge 125/2008.

ORDINA

che durante la conduzione del cane in luoghi pubblici o di pubblico accesso, i proprietari o conduttori (a eccezione dei non vedenti o ipovedenti) dell'animale stesso:

- 1) **si muniscano di appositi strumenti quali palette e appositi sacchetti di plastica atti alla raccolta delle deiezioni solide, nonché di bottiglietta d'acqua per lavare le deiezioni liquide prodotte dal proprio cane;**
- 2) **provvedano immediatamente all'asportazione dal suolo pubblico o di pubblico accesso delle deiezioni solide e al lavaggio delle deiezioni liquide prodotte dal proprio cane;**
- 3) **esibiscano, a richiesta del personale della Polizia Municipale, l'attrezzatura indicata al precedente punto 1;**
- 4) **conducano il cane esclusivamente al guinzaglio (non superiore a 1,5 mt di lunghezza) senza mai lasciarlo libero.**

RACCOMANDA

di impedire comunque, nel limite del possibile, che il cane sporchi con deiezioni il suolo pubblico o di pubblico accesso.

AVVERTE

che la trasgressione di quanto disposto dalla presente Ordinanza comporterà l'irrorazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa: alla Polizia Municipale di Rizziconi.

La Polizia Municipale è incaricata del rigoroso controllo circa il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE INOLTRE CHE

avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

Rizziconi, li 06/05/2021

Il Sindaco
f.to Alessandro GIOVINAZZO